



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Modifiche alla legge 27 maggio 1992, n. 257, concernenti il divieto dell'utilizzazione dell'amianto nei processi produttivi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, già presentato alla Camera nella scorsa legislatura, interviene a seguito della sentenza, definita giuridicamente storica, della condanna dei vertici della Eternit, un'azienda di Casale Monferrato in provincia di Torino, che ha provocato nel corso degli anni migliaia di decessi e di contaminazioni da amianto, stabilendo il divieto di produzione e di utilizzazione di amianto. È doveroso rilevare che la normativa in materia prevista dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, è certamente all'avanguardia ed esauriente, essendo stato il nostro Paese il primo a livello europeo a introdurre il divieto di produzione dell'amianto. Tuttavia proprio a seguito della citata sentenza dell'Eternit, sono state divulgate numerose mappature a livello nazionale, che rilevano l'esistenza di oltre 27.000 siti censiti, contenenti fibre di amianto e altro materiale altamente inquinante e gravemente dannoso per la salute degli individui. Secondo un recente *dossier*, in Italia i materiali contenenti amianto sono calcolabili in 30-40 milioni di tonnellate, mentre le persone che si ammaliano ogni anno sono 3.000. Il preoccupante e paradossale fenomeno è caratterizzato proprio dall'elevata quantità di amianto in Italia, molto spesso situato in aree o in discariche abusive in attesa di essere bonificate, e soprattutto in prossimità di centri abitati, nonostante la legge citata preveda espressamente il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Pertanto, le disposizioni del presente disegno di legge, che reca alcune modifiche alla legge n. 257 del 1992, prevedono che sia disposto anche il divieto di utilizzazione dell'amianto, al fine di fronteggiare il grave fenomeno esposto. Sono inoltre stabilite, attraverso l'introduzione dell'articolo 3-bis, disposizioni di carattere transitorio, che prevedono la cessazione definitiva dell'utilizzazione dell'amianto per le imprese, entro il 31 dicembre 2018. Prima della medesima scadenza è tuttavia consentito l'utilizzo previa autorizzazione interministeriale. Sono previste, infine, sanzioni di carattere sia penale che amministrativo per i trasgressori. In definitiva, l'intervento del legislatore appare necessario in considerazione che, sebbene la legge vigente disponga espressamente il divieto di produrre amianto, tuttavia non è esplicitamente dichiarato il divieto del suo utilizzo.

Numerose sollecitazioni a tale proposito giungono, inoltre, sia da parte degli operatori del settore, che svolgono attività di smaltimento e di bonifica di aree contaminate e che denunciano la mancanza di discariche sufficienti in Italia, sia da parte di alcuni esperti ed ex componenti della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, istituita dall'articolo 4 della legge n. 257 del 1992, i quali hanno evidenziato le criticità derivanti dai costi esorbitanti delle bonifiche dell'amianto e la necessità di stabilire il divieto di utilizzazione di tale materiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e la produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la produzione e l'utilizzazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «si utilizza o» e le parole: «delle unità produttive ove si utilizza amianto e» sono soppresse;

c) al capo I, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Disposizione transitoria in materia di cessazione dell'utilizzazione dell'amianto nei processi produttivi*). - 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente disposizione svolgono attività che comportano l'utilizzazione dell'amianto possono proseguire tale attività, previa autorizzazione rilasciata dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nel rispetto dei valori limite stabiliti ai sensi dell'articolo 3 e delle altre misure di protezione previste dalle disposizioni vigenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»;

d) all'articolo 9, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: «di amianto utilizzati e» sono soppresse;

3) la lettera *c)* è abrogata;

4) alla rubrica, le parole: «sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e» sono soppresse;

e) all'articolo 10, comma 2, lettera b), dopo le parole: «che utilizzano» sono inserite le seguenti: «, fino al termine stabilito dall'articolo 3-bis,»;

f) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000.

1-bis. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000».